



# *Il Ministro della Difesa*

## **DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, che reca disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, “Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni;

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e successive modificazioni e, in particolare, la Tabella 1 allegata al predetto decreto concernente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero della difesa;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023 n.164 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica, n.90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2024 n. 99 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione

dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazione, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;

- VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 19 dicembre 2007, n. 10 in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;
- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 28 settembre 2022 con cui sono state approvate le linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, esclusa quella del Servizio sanitario nazionale;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 22 marzo 2016, concernente la definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale e non generale;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, recante l'approvazione della tabella dei posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 10 luglio 2024, recante “Codice di comportamento per i dipendenti del Ministero della difesa”;
- VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigenziale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018 e triennio 2019-2021;
- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornamento 2023, approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 605 in data 19 dicembre 2023;
- VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) del Ministero della difesa;
- RITENUTO alla luce del sopravvenuto quadro normativo, di dover ridefinire le procedure e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, già disciplinati dal citato decreto del Ministro della difesa 22 marzo 2016, secondo principi di trasparenza assicurando il rispetto delle previsioni di legge contenute nell'art. 19 del d. lgs. n. 165/2001;
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale del Ministero della difesa;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto disciplinano, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché dalle disposizioni del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali, le procedure di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale e non generale del Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero".
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo i criteri e le modalità di seguito indicate, al fine di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire, tenendo conto della disponibilità manifestata dagli interessati. Il conferimento dell'incarico è effettuato garantendo le pari opportunità e nel rispetto del principio generale di

rotazione degli incarichi, quale misura di prevenzione della corruzione, nonché quale misura di arricchimento del bagaglio professionale e di efficienza dell'organizzazione degli uffici.

3. Restano esclusi dalla disciplina dettata dal presente decreto gli incarichi conferiti ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, in ragione del carattere di fiduciarità da cui sono connotati.

4. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa curano le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti presso i medesimi nonché presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

## **Articolo 2**

### **Pubblicità degli incarichi dirigenziali vacanti**

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Direzione generale per il personale civile assicura l'aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale vacanti o che si rendano tali e, con cadenza almeno semestrale, procede alla pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale di apposito interpello pubblico per la copertura delle posizioni dirigenziali che si intende ricoprire, con annesso un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione dei posti di funzione da ricoprire. La tempistica di pubblicazione deve comunque garantire la continuità dell'azione amministrativa.

2. L'interpello rimane in pubblicazione per almeno dieci giorni lavorativi. È fatta salva la possibilità in via eccezionale di stabilire una diversa durata, per un periodo comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi, in relazione a specifiche e urgenti esigenze adeguatamente motivate dalla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

3. L'interpello è rivolto prioritariamente ai dirigenti di ruolo del Ministero della difesa. Nei casi in cui nessun dirigente di ruolo sia individuato come idoneo all'incarico nell'ambito dell'interpello, è possibile individuare la professionalità necessaria valutando le manifestazioni di interesse, eventualmente pervenute, da parte di candidati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il ricorso a personale non appartenente al ruolo dei dirigenti del Ministero costituisce, in ogni caso, una fase successiva ed eventuale, conseguente all'esito infruttuoso della procedura di interpello.

4. All'esito dell'interpello e della conseguente procedura comparativa, la Direzione generale per il personale civile, con le medesime modalità di cui al comma 1, pubblica l'elenco dei candidati partecipanti e il curriculum professionale del candidato prescelto.

## **Articolo 3**

### **Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale avviene anche nel rispetto dei seguenti criteri, considerate la complessità e le attività di competenza della struttura interessata, la natura dell'incarico e la tipologia degli obiettivi ad esso connessi:

- a) possesso di specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate dal dirigente nello svolgimento di incarichi dirigenziali nel Ministero della difesa ed anche presso altre Amministrazioni pubbliche e/o presso organizzazioni internazionali;
- b) capacità relazionali, comunicative e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni;
- c) possesso di titoli di studio universitari, post universitari, di abilitazioni professionali e svolgimento di esperienze formative, anche all'estero, idonei a garantire, in relazione alla natura dell'incarico da conferire e agli obiettivi ad esso connessi, un sicuro affidamento;

- d) risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione della Difesa e relativa valutazione della *performance* individuale;
  - e) conoscenza di lingue straniere;
  - f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
2. I suddetti criteri possono essere integrati tenendo conto del tipo di incarico da conferire, previa indicazione nel relativo bando di interpello.
3. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali avviene sulla base dei criteri di cui al comma 1, per quanto compatibili, e delle esigenze funzionali dell'Amministrazione della Difesa, considerata anche la posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

#### **Art. 4**

#### **Procedura per il conferimento degli incarichi**

1. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale si articola nelle seguenti fasi:
- a) la Direzione generale per il personale civile avvia la procedura di interpello con le modalità previste dall'articolo 2 indicando, oltre al numero e alla tipologia delle posizioni dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna tipologia d'incarico, al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio del diritto a produrre istanza per l'accesso a tali posizioni. Nell'interpello pubblico è altresì indicata la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
  - b) i soggetti interessati, entro il termine perentorio stabilito nell'interpello e con le modalità ivi indicate, inviano alla Direzione generale per il personale civile manifestazione di interesse e disponibilità a ricoprire l'incarico o gli incarichi tra quelli messi a interpello. La manifestazione di interesse è accompagnata da un *curriculum vitae* e da una breve relazione nella quale sono indicati le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la formazione acquisita e ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione dell'idoneità a ricoprire lo specifico incarico. Contestualmente i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. A fronte della vacanza di più posizioni di funzione dirigenziale generale può essere presentata dagli interessati un'unica istanza, contenente più candidature, con la necessaria indicazione delle priorità desiderate. Le domande pervenute oltre il termine stabilito sono da considerarsi irricevibili;
  - c) la Direzione generale per il personale civile, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, trasmette le domande con tutta la documentazione annessa al Segretario generale della difesa;
  - d) il Segretario generale della difesa, procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti di ruolo dell'Amministrazione della difesa, effettua la valutazione comparativa delle candidature pervenute ed invia al Ministro tutta la documentazione ricevuta, fornendo le proprie motivate indicazioni, sulla base delle indicazioni espresse dal Direttore nazionale degli armamenti limitatamente ai posti di funzione dirigenziale di livello generale collocati alle sue dipendenze;
  - e) il Ministro della difesa, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Segretario generale della difesa e, ove ritenuto necessario, a seguito di colloquio conoscitivo, opera la scelta del candidato e formula una proposta motivata di conferimento dell'incarico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il successivo *iter* di nomina.

2. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, in osservanza del principio dell'adeguata programmazione al fine di garantire il rispetto del diritto all'incarico, si articola nelle seguenti fasi:

- a) la Direzione generale per il personale civile provvede a rendere conoscibili le posizioni dirigenziali non generali da ricoprire con le modalità previste dall'articolo 2. Nell' avviso di interpello pubblico sono indicati il numero e la tipologia delle posizioni vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale non generale e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
- b) i soggetti interessati, entro il termine perentorio stabilito nell'interpello e con le modalità ivi indicate, inviano alla Direzione generale per il personale civile manifestazione di interesse e disponibilità a ricoprire l'incarico o gli incarichi tra quelli messi a interpello. La manifestazione di interesse è accompagnata da un *curriculum vitae* e da una breve relazione nella quale sono indicati le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la formazione acquisita e ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione dell'idoneità a ricoprire lo specifico incarico. Contestualmente i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. A fronte della vacanza di più posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale può essere presentata dagli interessati un'unica istanza, contenente più candidature, con la necessaria indicazione delle priorità desiderate. Le domande pervenute oltre il termine stabilito sono da considerarsi irricevibili;
- c) la Direzione generale per il personale civile verifica la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati ricevuti, ad esclusione delle domande pervenute fuori termine. Il Direttore generale procede prioritariamente all'esame delle candidature presentate dai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione della Difesa e a seguito di valutazione comparativa e, ove ritenuto necessario, di colloquio conoscitivo con i candidati i cui profili professionali sono più coerenti con le caratteristiche della posizione da ricoprire, sentiti i titolari delle unità organizzative dirigenziali di livello generale competenti per ciascun posto di funzione dirigenziale di livello non generale da attribuire, fornisce al Segretariato generale della difesa le proprie motivate indicazioni;
- d) il Segretario generale, sulla base delle motivate indicazioni del Direttore generale per il personale civile, definisce l'esito dell'interpello, ovvero - qualora sia necessaria l'assegnazione delle risorse dirigenziali, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti - trasmette al Ministro la relativa proposta di decreto. La predetta proposta viene formulata d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, con il Direttore nazionale degli armamenti per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale per la parte di competenza, con i Capi di Stato maggiore di Forza armata per gli Enti dipendenti di cui all'art. 49 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- e) a seguito della definizione dell'interpello, ovvero dopo l'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse dirigenziali ove necessario, i titolari delle strutture dirigenziali generali competenti adottano tempestivamente il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali di livello non generale e stipulano il relativo contratto individuale di lavoro con il candidato prescelto. Il provvedimento di conferimento, unitamente al contratto individuale, viene contestualmente trasmesso alla Direzione generale per il personale civile, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che il dirigente prescelto deve sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico

dirigenziale per l'aggiornamento della relativa documentazione, anche ai fini della pubblicazione *on-line* sul sito *web* istituzionale.

## **Articolo 5** **Durata degli incarichi**

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato e, previa partecipazione alla procedura di interpello, possono essere rinnovati. La durata è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque, salvo quanto specificamente previsto per gli incarichi conferiti *ad interim* e per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni nel caso di collocamento in quiescenza del dirigente prima della scadenza del termine suddetto. Gli incarichi cessano comunque automaticamente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Alla rotazione negli incarichi si procede ordinariamente dopo due mandati, di durata pari al limite minimo legale.

3. Il rinnovo dell'incarico per il dirigente che ha già ricoperto, per due mandati, la medesima posizione dirigenziale può avvenire, in via eccezionale, ove siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

- a) esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in presenza di attività in corso ad alto contenuto tecnico;
- b) particolare competenza e attitudini possedute in relazione agli obiettivi da conseguire;
- c) alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'ufficio;
- d) positiva valutazione conseguita.

4. Il medesimo incarico dirigenziale non può comunque essere rinnovato al dirigente cui sia imputabile il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso i vigenti sistemi di valutazione, con le garanzie previste dalle disposizioni normative e contrattuali.

## **Articolo 6** **Conferimento di incarichi *ad interim***

1. Nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente con un incarico *ad interim*, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali. L'incarico *ad interim* ha carattere eccezionale e temporaneo.

2. Il conferimento dell'incarico *ad interim* è effettuato, nel rispetto dei criteri generali, in quanto compatibili, del presente decreto, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:

- a) attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio presso il medesimo Ente;
- b) titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
- c) pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.

3. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, al dirigente potrà essere conferito un solo incarico *ad interim*.

**Articolo 7**  
**Riorganizzazione dell'Amministrazione**

1. Nel caso in cui vi siano processi di riorganizzazione delle strutture, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti titolari di incarico conferito sulla base del precedente assetto mantengono il predetto incarico dirigenziale fino alla naturale scadenza, ovvero fino al conferimento del nuovo incarico agli esiti delle procedure di interpello conseguenti alla riorganizzazione della struttura interessata.
2. In particolare:
  - a) nelle ipotesi di successione tra uffici, con mero cambio di denominazione o variazione di competenze che non incidono sulla qualificazione originaria delle funzioni dell'ufficio, in linea con le pregresse attribuzioni, non viene attivata la procedura di interpello e il dirigente titolare mantiene l'incarico ricoperto all'atto della variazione fino alla naturale scadenza;
  - b) nelle ipotesi di fusione, anche parziale, tra uffici, le relative posizioni dirigenziali dovranno formare oggetto di apposita procedura di interpello;
  - c) nelle more dell'attivazione e conclusione della procedura comparativa di cui alla lettera b), i dirigenti titolari manterranno il predetto incarico dirigenziale fino al conferimento del nuovo incarico e allorquando la scadenza dell'incarico ricoperto intervenga prima della conclusione dell'interpello, il relativo incarico può formare oggetto di proroga per un tempo congruo rispetto ai tempi della procedura;
  - d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche nel caso in cui la successione avvenga tra uffici che cambiano dipendenza funzionale, a competenze e funzioni invariate.

**Articolo 8**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti ed è pubblicato sul sito *internet* della Direzione generale per il personale civile.
2. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro della difesa 22 marzo 2016 citato in premessa.
3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente decreto si applicano le vigenti norme di rango legislativo, regolamentare e contrattuale.

Roma,

20 MAG. 2025

IL MINISTRO  


Difesa  
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI  
Addi ..... 05/06/2025  
Reg. n. .... Fog. n. 2420

IL CONSIGLIERE  
